

Statuto dell'Associazione Itanes

[Soci fondatori: Paolo Bellucci, Piergiorgio Corbetta, Marco Maraffi, Arturo M.L. Parisi, Giacomo Sani, Hans M.A. Schadee, Paolo Segatti e la Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo (nella persona del suo legale rappresentante in carica)]

1. È costituita, con sede presso la Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo, in Bologna, l'Associazione Itanes ("Italian National Election Studies").
2. L'Associazione – che non ha fini di lucro – ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sui comportamenti di voto in Italia mediante un Programma di ricerche, originariamente ideato e promosso dalla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo al quale hanno successivamente aderito studiosi di altre istituzioni accademiche, compresi fra i soci fondatori. L'Associazione promuove lo svolgimento di indagini empiriche, assicura la disseminazione dei relativi risultati e dati e sostiene la cooperazione e il dibattito tra studiosi al fine di dare continuità nel tempo alle indagini svolte in occasione delle consultazioni politiche. Le attività di ricerca promosse dall'Associazione vengono finanziate con i contributi concessi da fondazioni, enti pubblici o privati.
3. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Scientifico e il Comitato di Ricerca.
4. I soci sono i soci fondatori e i soci cooptati. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente, nomina il Consiglio Scientifico, delibera la cooptazione di nuovi soci, esprime pareri, definisce gli indirizzi di ricerca cui il Consiglio Scientifico dovrà attenersi. Le delibere dell'Assemblea, le cui riunioni possono avvenire per via telematica, sono approvate a maggioranza dei componenti. Non è ammessa più di una delega per socio. Si considera decaduto il socio che, senza giustificato motivo, non partecipa all'Assemblea per due anni consecutivi. I soci che sono persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale *pro tempore* o da un suo delegato. L'Assemblea dei Soci può, nei tre mesi successivi alla costituzione dell'Associazione, cooptare altri soci in qualità di soci fondatori.
5. I nuovi soci sono cooptati con il voto favorevole di due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci, che è tenuto a convocare almeno una volta all'anno in forma non telematica. La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi ai soci almeno dieci giorni prima della riunione. Presiede e convoca il Consiglio Scientifico. Il mandato del Presidente è di durata quadriennale e può essere rinnovato una sola volta. Il Presidente può essere rimosso anticipatamente dall'incarico con il voto di almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Soci, che per questo motivo può essere convocata su iniziativa di almeno un quarto dei soci.
7. Il Consiglio Scientifico dell'Associazione ha compiti di indirizzo sull'attività dell'Associazione. Esso delibera l'ammissione di progetti di ricerca al Programma di ricerche, promuove le attività di reperimento di fondi, sovrintende le attività del Comitato di Ricerca e redige il Regolamento per lo svolgimento del Programma. Esso invita gruppi di ricercatori a sottoporre i loro progetti al Programma e garantisce la visibilità di tutti gli enti che partecipano al Programma. Del Consiglio Scientifico fa parte di diritto il rappresentante legale della Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo. Le delibere del Consiglio Scientifico, le cui riunioni possono avvenire per via telematica, sono valide a maggioranza dei componenti. Il mandato di componente ha durata quadriennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il Consiglio Scientifico non può avere meno di sei componenti e non può averne più di dodici. Il Consiglio Scientifico è costituito, per il primo quadriennio, dai soci fondatori.
8. Il Comitato di Ricerca coordina le attività di ricerca in corso secondo le modalità previste dal Regolamento redatto dal Consiglio Scientifico. Ne fanno parte due ricercatori in rappresentanza del gruppo associato ad ogni progetto di ricerca ammesso a far parte del Programma; il coordinatore del progetto deve essere uno di tali ricercatori. Fanno parte del Comitato anche due ricercatori nominati dal Consiglio Scientifico e un componente nominato dal legale rappresentante della Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo.
9. Possono sottoporre progetti di ricerca al Consiglio Scientifico gruppi di ricercatori che si propongano di svolgere indagini empiriche sui comportamenti di voto in Italia adeguandosi ai più elevati standard metodologici in uso nelle scienze sociali e si impegnino a mettere i dati così acquisiti a disposizione della comunità scientifica. Il progetto della ricerca deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento redatto dal Consiglio Scientifico. Ogni progetto di ricerca può essere sostenuto da enti che destinano risorse all'attività di ricerca, e il ruolo di tali enti entro il Programma va adeguatamente valorizzato.

10. Il coordinatore di ogni progetto di ricerca ammesso al Programma di ricerche deve indicare al Presidente del Consiglio Scientifico l'evento – ad esempio, la pubblicazione di un primo esito della ricerca – o il termine temporale a partire dal quale l'Associazione dovrà mettere i dati a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. In ogni caso tale condizione si considera superata con il trascorrere di dodici mesi dalla conclusione della rilevazione. Il Regolamento precisa le condizioni alle quali i gruppi di ricerca si sciolgono e i loro rappresentanti decadono dal Comitato di Ricerca
11. Il Consiglio Scientifico può negare a un progetto di ricerca la facoltà di usare la dicitura “Italian National Election Studies” o il suo acronimo “Itanes” in qualsiasi ambito qualora decida che le caratteristiche effettive della ricerca svolta non soddisfino il Regolamento.
12. Sono affidate alla Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo le funzioni di segreteria dell'Associazione, nonché la conservazione dei verbali degli organi dell'Associazione, la disseminazione dei dati, la gestione del sito web dell'Associazione, la redazione e l'aggiornamento del repertorio bibliografico delle pubblicazioni nelle quali siano stati utilizzati dati tratti dalle indagini Itanes ed eventuali altri compiti che gli organi dell'Associazione potranno affidarle.
13. Le modifiche al presente statuto, previa l'approvazione unanime del Consiglio Scientifico, devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci.
14. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di due terzi dei componenti. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto ad istituzioni con finalità analoghe, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
15. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel Regolamento emanato dal Consiglio Scientifico, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.